

Vicchio 1 giugno 2023

Preg.mo
Avv. GIANNI TOGNONI
N.Q. depositario di bando di invito ad offrire
Via pec a avvgiannitognoni@cnfpec.it

Facciamo seguito ai nostri colloqui, per trasmettervi il nostro impegno di riservatezza, relativo a quanto appresso specificato

Premesso che:

l'Avvocato Gianni Tognoni, domiciliato in Carrara via Ingolstadt 19, codice fiscale TGNGNN70L31B832B, pec avvgiannitognoni@cnfpec.it ("Parte Divulgante"), ha reso noto che tramite pubblico invito ad offrire una Società Mandante (Venditrice) ha manifestato l'interesse a stipulare un contratto di vendita avente ad oggetto la piena proprietà dei beni immobili, terreni e fabbricati (meglio descritti nell'invito ad offrire stesso), posti in Comune di Dicomano e Vicchio, liberi da vincoli pregiudizievoli ad eccezione della servitù indicata in atti, dietro pagamento del prezzo complessivo di euro 690.000,00 ("Operazione");

Tutto ciò premesso, la scrivente società ("Parte Ricevente")

conviene e promette quanto segue

1. Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende tutte le informazioni, comunicazioni, notizie, proiezioni, stime, dati e/o documenti di qualsiasi tipo, in qualsiasi tempo (anche anteriore al presente Accordo), in qualsiasi forma o modo comunicati, resi disponibili o prodotti nel contesto dell'Operazione, ivi inclusi (a titolo esemplificativo) il contenuto e la sottoscrizione del presente Accordo e degli altri accordi relativi all'Operazione nonché le negoziazioni relative a tali accordi.
2. Salvo quanto previsto ai successivi punti 3 e 6, la "Parte Ricevente" si impegna, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., nei confronti della "Parte Divulgante", a che:
 - a. tutte le Informazioni Riservate comunicate, rese disponibili o prodotte, direttamente o indirettamente, dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente siano mantenute riservate e confidenziali, senza poter in alcun modo procedere alla loro diffusione, comunicazione o pubblicazione;
 - b. le Informazioni Riservate siano portate a conoscenza solo degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti delle Parti, che, secondo ragionevole accordo preventivo tra le parti, ne debbano essere informati;
 - c. le Informazioni Riservate non siano divulgate a qualunque altro soggetto diverso da quelli descritti al precedente punto b (a titolo esemplificativo, non dovranno essere divulgate Informazioni Riservate agli organi di stampa);
 - d. siano adottate tutte le misure ragionevolmente idonee a evitare il rischio che le Informazioni Riservate possano essere divulgate a qualunque altro soggetto diverso

da quelli descritti al precedente punto b, salvo richiedere e ottenere l'espressa autorizzazione scritta della Parte Divulgante;

- e. le Informazioni Riservate siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'Operazione e siano prontamente distrutte qualora le Parti decidessero di abbandonare l'Operazione e in ogni caso alla scadenza del presente Accordo;
 - f. sia assoggettato al medesimo regime giuridico previsto per le Informazioni Riservate, qualsiasi dato, notizia, comunicazione scambiata con l'Avv. Tognoni o con la Società Mandante, in ordine all'Operazione.
3. La Parte Divulgante e gli amministratori, dipendenti e consulenti della Società Mandante non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle Informazioni Riservate da essi divulgate e non assumono alcun impegno ad aggiornare tali Informazioni Riservate e/o correggere eventuali imprecisioni o incompletezze delle stesse.
 4. Il presente Accordo non attribuisce alle Parti alcun diritto di esclusiva in ordine a negoziazioni finali tra le stesse né costituisce a loro carico alcun obbligo preliminare di successiva sottoscrizione. Resta piena facoltà di ciascuna delle Parti di non aderire in futuro ad alcuno degli accordi in discussione, senza che, per effetto di ciò, possa invocarsi, a qualsiasi titolo, alcuna responsabilità giuridica precontrattuale né, tantomeno, refusione di costi, danni o indennizzi a carico della controparte negoziale.
 5. La durata del presente Accordo è di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione.
 6. L'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sono regolate dalla legge italiana e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione allo stesso sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

La Parte Ricevente

Si allega:

- documenti di identità del soggetto sottoscrittore
- in caso di società, attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore